

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 febbraio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/LAZIO TIM CUP DEL 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 134 del 24.1.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo..

2. RICORSO CALC. BONUCCI LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonucci Leonardo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. CONTE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig. Conte Antonio, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CHIellini GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiellini Giorgio, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. MAROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 18.2.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Marotta Giuseppe e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'inibizione fino a tutto il 10.2.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 141 del 4.2.2013)

La C.G.F, preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'8 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete